

# TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

*-SEZIONE OTTAVA PENALE-*

*-composizione collegiale-*

Collegio presieduto dalla Dott.ssa M.L. Balzarotti

Proc. pen. n. [REDACTED] R.G.N.R.

n. [REDACTED] R.G.TRIB.

n. [REDACTED] R.G. GIP

**ud. 20 giugno 2013**

## **MEMORIA DIFENSIVA NELL'INTERESSE DEL SIG. [REDACTED]**

Ill.mo Collegio,

la sottoscritta Avv. Alessandra Silvestri, del foro di Milano (studio in via San Vittore n.20), difensore del signor [REDACTED], nato in [REDACTED] il [REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED] a [REDACTED], intende, con la presente memoria, ulteriormente puntualizzare ed argomentare le ragioni relative all'eccezione formulata nel corso dell'udienza del 17 aprile 2013 ed ancora *sub iudice*.

### **Sull'eccezione sollevata all'udienza del 17 aprile 2013,**

**espone**

All'udienza preliminare, nell'emarginato procedimento, del 12 giugno 2012, dinanzi al Tribunale di Milano – Ufficio dei Giudici per le Indagini Preliminari e dell'Udienza Preliminare – il Giudice, Dott. Fabio Antezza, dichiarava la contumacia dell'imputato [REDACTED], e pur “dando la parola al P.M”, rinviava per l'inizio della requisitoria al 19 luglio 2012.

All'udienza del 19 luglio 2012, il Giudice disponeva la *prosecuzione (id est formulazione)* delle conclusioni, senza che di fatto la Pubblica Accusa avesse iniziato la sua discussione all'udienza

precedente. Prima, però, che il P.M prendesse effettivamente parola si dava atto che nell'intervallo temporale intercorso tra la precedente udienza e quella in corso di celebrazione, era stata depositata da parte della difesa di [REDACTED], presso la Cancelleria competente, procura speciale per la richiesta di definizione del processo con rito abbreviato non condizionato. Contestualmente stessa richiesta veniva avanzata da parte della difesa, allora patrocinata dall'Avv. Pettinicchio Laura, del Sig. [REDACTED].

Il Giudice dichiarava inammissibili le istanze di riti alternativi richieste, in quanto alla precedente Udienza del 12 giugno 2012 *“conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, è stata già dichiarata aperta la discussione e sono già state invitate tutte le parti a discutere e concludere conferendo la parola al Pubblico Ministero per formulare le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422 c.p.p. ed alle parti processuali...”*(cfr. verbale udienza del 19.07.2012, pag. 5).

Alla prima udienza del processo dinanzi a Codesto Ill.mo Collegio, e prima dell'apertura del dibattimento, il presente difensore, in forza della procura speciale allo stesso conferita dal proprio assistito, unitamente all'Avv. Maria Elena Casamassima, sostituto ex 102 c.p.p. e difensore del Sig. [REDACTED], eccepivano la nullità del decreto che dispone il giudizio per abnormità dell'ordinanza di rigetto della richiesta di rito abbreviato non condizionato formulata nel corso dell'udienza preliminare e, per l'effetto, la restituzione degli atti all' Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari e per l'Udienza preliminare competente.

Il Collegio, reputando necessaria, ai fini della pronuncia sulla formulata eccezione, una disamina accorta dello stato della giurisprudenza sul tema, e ritenendo, altresì, detta valutazione propedeutica per rilevare un eventuale conflitto di competenza, rinviava all'udienza del 20 giugno 2013.

Questo difensore, in considerazione di quanto esposto,

**osserva**

La questione di diritto sollevata dalla difesa in udienza, a cui si è associato il P.M, in persona della Dott.ssa Vassena, verte sulla corretta esegesi dell'art. 438, sec.co., c.p.p. nella parte in cui consente la proposizione della richiesta di rito abbreviato *“fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422”*.

Come noto a Codesto Collegio, la *vexata quaestio* dell'esatta individuazione del termine entro il quale è ammesso avanzare la richiesta del rito abbreviato affonda le sue radici nella possibilità di plurime interpretazioni proponibili del dato letterale. Ragione questa che spinge il presente difensore a proporre un'esegesi del testo normativo costituzionalmente orientata e quindi conforme alle superiori istanze ancorate al diritto di difesa.

Le tesi sul tappeto sono essenzialmente due.

In forza di una prima interpretazione del dato normativo, alla quale sembra aderire il GUP, la richiesta di giudizio abbreviato nell'udienza preliminare può essere proposta sino al momento in cui il giudice conferisca la parola al P.M. per la formulazione delle conclusioni (cfr. Cass. Sez. III n. 18820/2011).

Chi sposa detta soluzione esegetica individua nella struttura dell'udienza preliminare diverse fasi e cioè un momento iniziale volto alla costituzione delle parti, un secondo deputato alla discussione ed un terzo riservato alle conclusioni. La linea di confine per la proposizione dell'istanza andrebbe individuata, seguendo detto filone, "*in un termine diverso ed un po' anticipato rispetto a quello della fine della discussione*" (cfr. Cass. n. 18820/11).

Le ragioni che militerebbero in favore della soluzione di cui sopra sembrano tese ad evitare il dispendio di inutili energie processuali, profili arbitrari causali, nonché possibili astuzie difensive; l'imputato, peraltro, potendo esercitare tale scelta difensiva in un momento antecedente rispetto alla discussione finale, non vedrebbe in alcun modo compresso il suo diritto di difesa. Al contrario, un'interpretazione estensiva del dato letterale presterebbe il fianco a pratiche dilatorie da parte dei difensori, i quali, ormai giunti alla conclusione dell'udienza preliminare, costringerebbero il procedimento, accedendo al rito, ad una "regressione"; il P.M. dovrebbe infatti ri-prendere la parola, formulando conclusioni atte a sostenere una richiesta di condanna.

Se questa, quindi, è la *ratio* ispiratrice dell'interpretazione anzidetta, ad ogni buon conto, non pare essere adducibile nel caso di specie. Ed, infatti, le istanze di accesso al rito abbreviato, proposte dagli imputati [REDACTED] e [REDACTED], furono avanzate prima che il P.M. prendesse effettivamente la parola, ossia in un momento antecedente rispetto all'inizio della discussione, garantendo, così, al P.M. di poter modulare le sue conclusioni, in funzione di un'eventuale richiesta di condanna.

Anche volendo ammettere, pertanto, l'ammissibilità della tesi appena esposta, appare a questo difensore interpretata in palese sprezzo della *ratio* a fondamento della stessa, sì da inferirne la palese scorrettezza ed abnormità.

In ogni caso, e prescindendo quindi dalle riflessioni anzidette, giova evidenziare che al su espresso filone giurisprudenziale se ne affianca un secondo, al parere del quale è tempestiva la richiesta di giudizio abbreviato proposta, nel corso dell'udienza preliminare, dopo le conclusioni del P.M., in quanto l'espressione "*fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli art. 421 e 422*" è idonea a comprendere l'intera fase della discussione prevista dal citato art. 421, comma 2, fino al suo epilogo, sicché il termine finale per la rituale proposizione della domanda è rappresentato dal momento in cui si esaurisce, con la formulazione delle conclusioni di tutte le parti, tale discussione (Cass. Sez. I Pen., n. 755/02).

Il presente difensore propende per la seconda tesi qui proposta, ritenendola non solo maggiormente conforme alla *ratio* ispiratrice la celebrazione del rito abbreviato, ma anche la più rispettosa del dato letterale nonché, ma non da ultimo, dello stesso diritto di difesa.

Procedendo con ordine, e quindi analizzando preliminarmente il dato letterale, si noterà che l'espressione adottata dal disposto di cui all'art.438, sec. co, c.p.p., esprime una chiara *intentio legis*, ovvero quella di consentire la possibilità all'imputato di avanzare istanza di rito abbreviato per l'intera fase della discussione. Dove, infatti, il Legislatore ha inteso limitare il compimento di un'attività processuale ad un momento antecedente a quello poc'anzi considerato ha utilizzato locuzioni chiare in tal senso, che non danno adito ad alcun dubbio interpretativo. A tal fine, si considerino gli artt. 162-bis c.p. e 589 c.p.p., commi 1 e 3, dove "*sino all'inizio della discussione*" e "*prima dell'inizio della discussione*" sembrano espressivi della *voluntas legis* di collegare le decadenze processuali ad un momento antecedente rispetto alla discussione orale.

Ma un'altra considerazione non può non essere spesa; l'arresto che osta a tale ultima interpretazione, propone una lettura non solo restrittiva del dato letterale, quanto anche contraria allo stesso. Inibendo infatti all'imputato la richiesta del rito prima che venga data la parola al P.M., tale filone legge l'art. 438 , sec. co. c.p.p., come se dicesse "*sino a che non siano formulate le conclusioni del P.M.*", dove, all'evidenza, ciò non è scritto.

Per ciò che afferisce alla presunta spendita di energie processuali, basterà qui ricordare che la *ratio* del rito abbreviato risponde proprio ad esigenze di economia processuale, sicché sembrerebbe più dispendioso negare l'accesso al rito, proseguendo con il giudizio nelle forme, notoriamente più lunghe, del rito ordinario, piuttosto che consentire la definizione del procedimento già all'udienza preliminare.

Abbandonando per un attimo la questione di diritto e prendendo spunto dal caso di specie, la tesi alla quale si aderisce sembra lasciarsi apprezzare sotto un profilo ancor più rilevante, ovvero quello del diritto di difesa.

Se è vero che la scelta del rito può essere effettuata sin dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M., è altrettanto vero che si tratta di un'opzione che la parte compie personalmente senza possibilità di sostituzione operabile dal difensore. In tal senso, la contumacia dell'imputato, seppur riconducibile ad una scelta dello stesso, è comunque, in assenza di una procura speciale del suo difensore, ostacolo per l'accesso al rito. Orbene, se ad udienza preliminare ancora in corso, l'imputato prima contumace decide di prendere parte attiva nel processo a suo carico, avanzando istanza di giudizio abbreviato non condizionato, non si comprende perché inibire allo stesso la possibilità di esercitare il suo diritto di difesa anche sotto il profilo della scelta del rito. Le perplessità per una lettura restrittiva maturano anche in considerazione del fatto che la contumacia, nella sistematica del codice, è valutata come situazione "neutra", non dovendo, almeno in linea di principio, comportare alcun effetto pregiudizievole per la parte processata.

Con questo non si vuole ipotizzare una sorta di restituzione in termini che opererebbe in tutte le ipotesi di revoca della contumacia, ma semplicemente si suggerisce, a fronte di un dato letterale chiaro, la propensione per quell'orientamento più fedele alle istanze del *favor rei* e del massimo rispetto del diritto di difesa, anche e soprattutto a fronte dell'interpretazione limitativa operata dal Giudice dell'Udienza Preliminare.

In forza delle riflessioni dinanzi esposte,

**chiede**

**che Codesto Ill.mo Collegio, fatte le doverose riflessioni, si determini per l'accoglimento dell'eccezione, e per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.**

Milano, 29 maggio 2013

Avv. Alessandra Silvestri